

Decreto del ministero degli Affari sociali e della sanità
che modifica il decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute sull'applicazione della legge sugli alcolici

Conformemente alla decisione del ministero degli Affari sociali e della Salute,
gli articoli 3.5, 6-8 e 9, paragrafo 1, frase introduttiva, paragrafo 2, frase introduttiva e
paragrafo 3, del decreto di applicazione della legge sugli alcolici (158/2018) sono
modificate; e
un nuovo articolo 5 bis è aggiunto al decreto, con il seguente testo:

Articolo 3

Contenuto generale del piano di autocontrollo per la somministrazione di bevande alcoliche

Il piano di autocontrollo per la somministrazione di bevande alcoliche contiene:

- 1) una descrizione delle modalità di stoccaggio delle bevande alcoliche e degli impianti di stoccaggio;
- 2) una descrizione del modello di stabilimento autorizzato ed eventualmente delle priorità e dei rischi di monitoraggio ad esso associati e dell'ubicazione dello stabilimento autorizzato;
- 3) una descrizione dei doveri del rappresentante del licenziatario incaricato da quest'ultimo e un piano con il numero di addetti e i compiti per il controllo del rispetto dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 35, 37 e 38 della legge sugli alcolici e per il controllo del rispetto dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 38, paragrafo 5, della legge sugli alcolici in qualsiasi punto di prelievo, a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, della legge sugli alcolici, nonché delle disposizioni di sicurezza per lo stabilimento durante il periodo di somministrazione consentito;
- 4) una descrizione dell'organizzazione delle attività di vendita al dettaglio e dell'attuazione delle disposizioni relative ai punti di vendita all'interno degli stessi e, se del caso, presso i punti di prelievo di cui all'articolo 17, paragrafo 5, della legge sugli alcolici, se lo stabilimento autorizzato effettua anche la vendita al dettaglio di bevande alcoliche;
- 5) una descrizione del modo in cui il licenziatario si assicura che le bevande alcoliche siano consegnate al titolare di una licenza di fornitura o a una persona che agisce per conto di quest'ultimo, e del modo in cui il licenziatario può verificare successivamente il nome e il numero di licenza del titolare della licenza di fornitura di alcolici nel luogo in cui le bevande alcoliche sono consegnate.

Articolo 5

Piano di autocontrollo per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche

Il piano di autocontrollo per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche contiene:

- 1) una descrizione delle modalità di stoccaggio delle bevande alcoliche e degli impianti di stoccaggio;

2) una descrizione del modello di attività di vendita al dettaglio ed eventualmente delle priorità di monitoraggio e dei rischi ad esso associati e del punto vendita al dettaglio;

3) una descrizione del posizionamento delle bevande alcoliche nel punto vendita al dettaglio, se le bevande alcoliche non sono collocate uniformemente su scaffali o in uno scomparto riservato esclusivamente alle bevande alcoliche;

4) una descrizione dell’organizzazione delle attività di vendita al dettaglio e dell’attuazione delle disposizioni relative ai punti di vendita all’interno degli stessi e, se del caso, presso i punti di prelievo di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della legge sugli alcolici;

5) una descrizione dei doveri del rappresentante del licenziatario incaricato da quest’ultimo e un piano con il numero di addetti e i compiti per il controllo del rispetto dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 35, 37 e 38 della legge sugli alcolici nel punto vendita e per il controllo del rispetto dei divieti e degli obblighi di cui all’articolo 35, paragrafo 1, all’articolo 37, paragrafo 1, e all’articolo 38, paragrafo 5, della legge sugli alcolici in qualsiasi punto di prelievo, a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, della legge sugli alcolici;

6) una descrizione della politica di conformità relativa al limite di tempo per la vendita di bevande alcoliche;

7) una descrizione delle modalità di vendita e di posizionamento in negozio dei prodotti alcolici ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, della legge sugli alcolici, se tali prodotti sono venduti in un punto vendita al dettaglio;

8) una descrizione del modo in cui il licenziatario si assicura che le bevande alcoliche siano consegnate al titolare di una licenza di fornitura o a una persona che agisce per conto di quest’ultimo, e del modo in cui il licenziatario può verificare successivamente il nome e il numero di licenza del titolare della licenza di fornitura di alcolici nel luogo in cui le bevande alcoliche sono consegnate.

Articolo 5 bis

Piano di autocontrollo per la consegna di bevande alcoliche

Il piano di autocontrollo per la consegna di bevande alcoliche contiene:

1) una descrizione del modello commerciale, del perimetro e del settore di attività;

2) una descrizione delle procedure in diverse situazioni di rischio e delle procedure da seguire in caso di rifiuto di consegnare le bevande alcoliche;

3) una descrizione dell’attuazione dei controlli dei limiti di età nell’attività;

4) una descrizione delle misure adottate per impedire le consegne o le spedizioni vietate dalla legge sugli alcolici;

5) una descrizione delle procedure per il rispetto dei tempi di consegna delle bevande alcoliche e di come procedere se il destinatario non è disponibile o le bevande alcoliche non possono essere consegnate entro i tempi di consegna;

6) una descrizione dei compiti del personale addetto alle consegne e un piano del numero di addetti e delle relative mansioni allo scopo di controllare il rispetto dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 35 bis, 37 e 38 della legge sugli alcolici nei servizi di consegna.

Il titolare di una licenza di fornitura di alcolici deve tenere un registro della formazione erogata ai nuovi corrieri di bevande alcoliche e delle verifiche eseguite sui passaporti di consegna.

Articolo 6

Contenuto e valutazione della prova per il passaporto per il servizio e la consegna di alcolici

Un'università di scienze applicate o un istituto di istruzione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, della legge sugli alcolici organizza la prova del passaporto di somministrazione, che deve prevedere almeno 30 domande. Le domande della prova devono basarsi sulle linee guida sulla somministrazione di bevande alcoliche emanate dall'autorità di vigilanza finlandese. I temi devono comprendere almeno le disposizioni della legge sugli alcolici relative ai divieti di somministrazione, alla supervisione e alla sicurezza da parte del personale, allo stabilimento autorizzato e agli orari di somministrazione.

Un istituto di istruzione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della legge sugli alcolici, organizza una prova per il rilascio del passaporto di consegna, che deve prevedere almeno 20 domande. Le domande della prova devono basarsi sulle linee guida sulla consegna di bevande alcoliche emanate dall'autorità di vigilanza finlandese. Le domande devono riguardare almeno le disposizioni della legge sulle bevande alcoliche relativamente ai divieti di consegna, il controllo dei servizi di consegna delle bevande alcoliche e i tempi di consegna.

La prova si considera superata se il candidato raggiunge un punteggio non inferiore all'80 % del punteggio massimo.

Articolo 7

Qualifiche corrispondenti alla prova

Una qualifica di base nel settore della ristorazione e del catering, una qualifica professionale nel servizio alla clientela in ristoranti e una qualifica di un'università di scienze applicate nel settore del turismo e della ristorazione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, della legge sugli alcolici sono considerate equivalenti al superamento della prova per il passaporto di somministrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se la qualifica comprende competenze nelle aree tematiche coperte dalla prova.

Articolo 8

Approvazione di un certificato rilasciato nelle isole Åland

Un certificato rilasciato da un istituto di istruzione delle Åland che eroga formazione nel settore della ristorazione attestante la conoscenza delle disposizioni in materia di vendita di bevande alcoliche è riconosciuto come passaporto di somministrazione ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, e dell'articolo 58, paragrafo 1, della legge sugli alcolici.

Articolo 9

Presentazione delle notifiche e delle informazioni alle autorità preposte al rilascio delle licenze

Il produttore, il grossista e l'importatore di bevande alcoliche presentano all'autorità di controllo finlandese quanto segue:

Il fabbricante, il venditore e l'importatore di una bevanda alcolica deve presentare all'autorità di vigilanza finlandese quanto segue:

Il titolare di una licenza per la vendita al dettaglio di alcolici comunica una volta all'anno all'autorità preposta al rilascio delle licenze il valore delle sue vendite di bevande alcoliche e prodotti alimentari, la quantità e il valore delle bevande alcoliche consegnate e i licenziatari per la consegna di alcolici di cui si è avvalso. Il titolare di una licenza per la somministrazione di alcolici deve comunicare due volte l'anno all'autorità preposta al rilascio delle licenze il valore delle bevande alcoliche somministrate e il numero del personale, nonché la quantità e il valore della vendita al dettaglio di bevande alcoliche se l'esercizio autorizzato gestisce un punto di prelievo. Inoltre, il titolare di una licenza di somministrazione deve comunicare due volte all'anno all'autorità preposta al rilascio delle licenze la quantità e il valore delle bevande alcoliche acquistate ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, della legge sugli alcolici.

Il presente decreto entra in vigore il [data] [mese] 20xx.

Helsinki, xx xx 20xx

Ministro della Previdenza sociale Sanni Grahn-Laasonen

Specialista senior Saara Karttunen